

De Robertis dott. Patrizio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Adelmi Nello, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Baldini Armando, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

De Felice dott. Nicola, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Cinalli Vittorio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Castaldini dott. Stefano, rappresentante ente regionale sviluppo agricolo, membro effettivo;

Tonti dott. Gualtiero, rappresentante Ente regionale sviluppo agricolo, membro supplente;

Leoncini Franco, Padovani Vitaliano, Gallucci Paolo, Tacconi Bruno, Bergonzini Riccardo, Roda Carlo, Valbonetti Pier Giorgio, Stampa Pietro, Rossi Giuseppe, Assirelli Pierluigi e Prati Pierluigi, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Romagnoli Enea, Dinelli Magda, Veronesi Mirko, Gori Giorgio, Lama Franco, Lambertini Luciano, Russo Franco, Bovina Rinaldo, Ori Maurizio, Spada Francesco e Carlini Mario, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Persico Luciano, Petrucci Roberto, Castoro Mario Lucio, Zannini cav. Silvano e Contri dott.ssa Rosanna, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Mantovani Franco, Minzoni Giovanni, Baldi Guido, Venturini dott. Leone e Buttelli p.a. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10050)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 9245 del 14 luglio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Como fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Unione industriali, dottor Alberto Di Gennaro, dimissionario, con il dott. Alberto Lipari;

Decreta:

Il dott. Alberto Lipari è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dell'Unione industriali, in sostituzione del dott. Alberto Di Gennaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10343)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 210 e 211 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti le caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme;

Visto l'art. 465 del regolamento suddetto, che demanda al Ministero dei trasporti la facoltà di concedere dispensa dalla osservanza, tra l'altro, dei citati articoli 210 e 211, quando la dispensa sia ritenuta necessaria per l'applicazione di dispositivi in esperimento;

Considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiesto la dispensa prevista dall'art. 465 citato per dotare i propri veicoli di una sirena bitonale da impiegare nei servizi di soccorso;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno; Considerato che l'Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza (SOS), di Milano ha chiesto analoga dispensa;

Ritenuta la necessità di migliorare l'efficienza dei dispositivi supplementari di allarme, facilitando nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e la necessità di contenere la potenza sonora di tali dispositivi, per ridurre il disturbo acustico arrecato;

Riconosciuta l'opportunità di differenziare il dispositivo supplementare di allarme dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di polizia;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni degli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e le autoambulanze di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 possono essere muniti, in via sperimentale, di un dispositivo supplementare di allarme secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo supplementare di allarme di cui all'art. 1 deve presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti:

a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale).

Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%;

b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo, deve essere massimo sull'asse principale dell'apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;

c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almeno 4 dB inferiore al livello di pressione sonora-lineare.

Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;

d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo.

Sulle frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.

I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.

La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. \pm 0,5 sec.

Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo la cui durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da -10% a +10% rispetto alla tensione nominale;

e) una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;

f) il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo alla tensione nominale e ad una temperatura di $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.

Art. 3.

Il dispositivo supplementare di allarme di cui all'art. 1, applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

Art. 4.

Il dispositivo deve essere riconosciuto conforme alle prescrizioni stabilite agli articoli 2 e 3 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FORMICA

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dell'art. 3 *quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1979, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1980 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 ottobre 1980;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1980 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 15,767 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ICE per il quadriennio 1979-83;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1980, con il quale il dott. Giuseppe Spinella, membro del consiglio di amministrazione dell'ICE, in rappresentanza della Confapi, è stato dichiarato decaduto dall'incarico, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818;

Vista la nota del 17 ottobre 1980, con la quale la Confapi ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ICE il comm. Idelfonso Rossi, vice-presidente della Confederazione stessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Spinella;